



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti audiovisivi

Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico radiotelevisivo, pubblicità e tutela

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

AGCOM Prot. n. 0083052, 23-12-2015



Spett.le
Associazione Avvocato del Cittadino
Via dei Fulvi, 49
00174 ROMA

c.a. Presidente
Emanuela Astolfi

Oggetto: Diffida all'estensione della sottotitolazione a tutti i canali ed i programmi Rai per garantire la fruibilità del servizio pubblico ai telespettatori non udenti.

Si riscontra la nota di pari oggetto trasmessa dall'Associazione Avvocato del Cittadino alla Direzione Generale della Rai e alla Commissione parlamentare di vigilanza e, per conoscenza, alla scrivente Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Con la nota in commento il Presidente di codesta Associazione, in rappresentanza di cittadini non udenti, ha segnalato che i telespettatori con disabilità uditiva non possono accedere alla "gran parte della programmazione" del servizio pubblico radiotelevisivo, pur pagando il canone al pari degli altri cittadini, ed ha contestualmente avanzato specifiche richieste di intervento.

Nel merito del disagio denunciato, attenzione particolare è stata data alla condizione dei bambini sordi e alle conseguenze, in termini di "integrazione con i loro coetanei", derivanti dall'impossibilità di accedere alla programmazione dei canali dedicati ai minori (*Rai YoYo* e *Rai Gulp*). E' stata altresì evidenziata l'inefficacia delle iniziative già intraprese, segnatamente la petizione *online* promossa nel 2013, che aveva raccolto 18.000 sottoscrizioni, e le audizioni delle associazioni di categoria tenutesi in Commissione parlamentare di vigilanza nei giorni 10 e il 17

dicembre 2013. Da ultimo, richiamate le norme internazionali ed europee e la giurisprudenza costituzionale in materia di disabilità (Direttiva europea 2007/ 05/CE, Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia nel 2009, sentenza della Corte Costituzionale n. 284, 2002), sono stati avanzati due ordini di richieste, l'uno volto a garantire l'accesso a tutta la programmazione, l'altro di carattere risarcitorio.

Nel merito della segnalazione pervenuta, vale richiamare le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 177/05, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" e s.m.i. (TUSMAR), ed in particolare gli articoli 45 e 48 riferiti al contratto di servizio.

A norma dell'art. 45, comma 4, del citato Testo unico, "*Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità e dal Ministero delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali*". In base alla normativa vigente, dunque, il contratto di servizio è lo strumento che attualizza gli obblighi dell'operatore pubblico. Come peraltro ricordato anche da codesta Associazione nella segnalazione in oggetto, è oggi in vigore, in regime di *prorogatio*, il contratto di servizio per il triennio 2010-2012, le cui linee-guida, approvate dall'Autorità con delibera n. 614/09/CONS, sono state redatte nel 2009. Tale contratto di servizio doveva rispondere prioritariamente all'esigenza di gestire l'operato della Rai nel passaggio dal sistema analogico al sistema digitale, e dunque codificava un contesto mediale in transizione, completamente diverso da quello attuale, a cominciare dal numero dei canali fruibili in chiaro. Per quanto attiene al contratto di servizio per il triennio 2013-2015, mai entrato in vigore, si evidenzia che l'Autorità, nell'emanare le linee guida propedeutiche a tale contratto (delibera n. 587/12/CONS), aveva ravvisato l'esigenza di implementare gli specifici obblighi per la concessionaria pubblica, fissando come ulteriore obiettivo (obbligo) quello di rendere progressivamente fruibili tutti i canali Rai, generalisti e specializzati, e tutti i generi dei programmi ai soggetti portatori di disabilità sensoriali.

In base al dettato dell'art. 48 del Testo unico, l'Autorità ha il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo sia effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui al contratto nazionale di servizio tra la Rai e il Ministero dello Sviluppo economico. Sull'attività svolta dalla Rai, in ossequio al contratto 2010-2012, anche per quel che concerne gli obblighi per consentire l'accesso ai contenuti diffusi ai portatori di disabilità, l'Autorità ha riferito annualmente, in sede di Relazione al Parlamento.

Appare inoltre necessario richiamare l'attenzione sulle attività sino ad ora svolte dall'Autorità allo scopo di garantire un'efficace applicazione dell'art. 32, comma 6, del Testo unico, in particolare

per quel che concerne la necessità di inserire la sottotitolazione e traduzione in LIS nella programmazione delle emittenti commerciali nazionali. Come è noto, l'art. 32, comma 6, del citato Testo unico stabilisce che *“E' favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei servizi di media audiovisivi fa parte dei fornitori di tali servizi. I fornitori di servizi media audiovisivi, a tal fine, prevedono l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria”*. La principale portata innovativa della norma risiede nell'interlocuzione con le associazioni dei disabili da parte delle emittenti, sebbene la disposizione demandi in modo generico ai fornitori di servizi di media audiovisivi privati la predisposizione di misure idonee a favorire la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei servizi di media audiovisivi.

Allo scopo di favorire l'adozione delle misure previste, è stato istituito il tavolo congiunto Agcom-Consiglio Nazionale degli Utenti-Associazioni come sede più idonea per il confronto tra associazioni dei disabili e fornitori di servizi di media previsto dalla norma. Nell'ambito delle attività del tavolo congiunto sono stati sentiti in audizione i rappresentanti dei principali fornitori di servizi media audiovisivi, i quali hanno descritto le iniziative fino ad ora assunte a favore dell'accessibilità. A seguito di tali audizioni, l'Autorità ha indirizzato una dettagliata richiesta di informazioni ai fornitori di servizi di media audiovisivi finalizzata alla composizione di un quadro maggiormente chiaro delle misure assunte. Gli esiti della raccolta di informazioni sono stati condivisi in occasione del workshop *“Media e disabilità”* organizzato dall'Autorità nell'ottobre 2014, a seguito del quale è emersa la disponibilità degli operatori ad avviare le attività prodromiche alla individuazione di regole condivise di natura autoregolamentare nell'ambito del citato tavolo congiunto.

A tale specifico riguardo, giova altresì richiamare l'attenzione sul disegno di legge *“Riforma della Rai e del servizio pubblico radiotelevisivo”*, attualmente in discussione in terza lettura al Senato, il cui art. 1, riguardante il contratto di servizio, al comma 1, lettera d) modifica il testo dell'art. 45, comma 2, lettera q) del Testo unico inserendo, in luogo del riferimento all'art. 32, comma 3, il riferimento all'art. 32, comma 6, sopra citato.

Tanto premesso, considerato che il Consiglio Nazionale degli Utenti è stato recentemente rinnovato e lo stesso si è insediato per la prima volta alla fine dello scorso mese di novembre, sarà cura della scrivente Autorità assumere le iniziative più idonee per una efficace e tempestiva ripresa dei lavori.

Il Direttore
Benedetta Alessia Liberatore